



Confederazione Italiana  
Agricoltori



UNIONE EUROPEA



REGIONE LIGURIA

Piano di sviluppo rurale 2014-2020

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:  
l'europa investe nelle zone rurali

descrizione operazione:

M01.02 "Sostegno ad attività informative e azioni di informazione"

azione b) "AZIONI DI INFORMAZIONE"

AGRINFORMA



## PSR LIGURIA 2014 – 2020 Misura 3.1

La vendita diretta dei prodotti agricoli

Norme e vincoli



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

La **Legge di orientamento** e modernizzazione del settore agricolo ovvero *il D.Lgs. n.228 del 18 maggio 2001, e successive modifiche* è stata pensata per andare nella direzione della crescita dell'imprenditore non solo come produttore, ma anche come **protagonista diretto della filiera agroalimentare.**



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## Legge di orientamento Art. 1 modifica art. 2135 c.c. del 1942

E' **imprenditore agricolo** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque **connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, **commercializzazione** e valorizzazione che abbiano ad oggetto **prodotti ottenuti prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## Obiettivi:

1. il **completo sfruttamento del ciclo produttivo** dell'impresa facilitando l'alienazione dei prodotti agricoli, quale necessario e naturale sbocco dell'attività imprenditoriale.
2. La **possibilità di vendere prodotti trasformati e manipolati ovvero di poter vendere prodotti anche di altri** (fermo restando la prevalenza di prodotti propri) soddisfa l'interesse degli imprenditori agricoli di poter differenziare la gamma di prodotti da offrire al consumatore finale così da rendere più competitiva la propria attività imprenditoriale

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

La nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile, operata dalla Legge di orientamento, si ispira ad un **(A) modello di impresa agricola capace di guardare al mercato**, puntando a diversificare ed ottimizzare le produzioni derivanti dalla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e contestualmente **(B) di integrare il proprio reddito mediante lo svolgimento di attività di utilità collettiva**, quali la valorizzazione del territorio.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

*l'articolo 1 della Legge di orientamento consente all'imprenditore agricolo:*

1. di esercitare le attività di **coltivazione o allevamento**
2. le **attività connesse quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione** dei prodotti agricoli, a condizione che dette attività riguardino **prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione** del proprio fondo o dall'allevamento dei propri animali.
3. esercitare attività che prescindono dalla produzione di beni, unico ambito a cui era riferita l'attività agricola dalla legislazione antecedente alla Legge di orientamento, potendo ora anche **fornire beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'esercizio della propria attività**, come la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## FOCUS COMMERCIALIZZAZIONE

Tra le attività connesse è la **commercializzazione** quella che riveste fondamentale importanza nell'ambito dei nuovi rapporti dell'imprenditore agricolo con il mercato. A differenza della formulazione usata nel codice del 1942, in cui si faceva riferimento alla semplice alienazione dei prodotti agricoli, il Riformatore del 2001 ha infatti **sostanzialmente la fase a valle della produzione** usando un termine che racchiude in se tutte quelle azioni tese a collocare il prodotto sul mercato alle condizioni migliori per l'imprenditore ovvero la commercializzazione.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## VINCOLI

- (A) **collegamento soggettivo**: quindi l'attività deve essere svolta dallo stesso soggetto già qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa l'attività principale di coltivazione del fondo, di selvicoltura o di allevamento di animali.
- (B) **collegamento oggettivo**: individuato per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella circostanza che i prodotti provengano prevalentemente dalla attività agricola principale.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## ***Art.4 - Esercizio delle attività di vendita***

- Può essere esercitata dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, **iscritto al Registro delle Imprese** (*comma 1*).
- Può essere effettuata se gli imprenditori sono **in possesso dei requisiti morali**, vale a dire se il titolare e gli amministratori (nel caso di società) non sono stati condannati per reati in materia di igiene e sanità o di frodi alimentari (*comma 6*) che vanno autocertificate nella comunicazione.
- Deve riguardare **prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal proprio fondo** (*comma 1*), ma può interessare anche prodotti non propri acquistati da terzi purché questi ultimi siano secondari rispetto ai propri.



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

**La prima condizione è che gli imprenditori agricoli devono essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto presso le locali Camere di Commercio.**

## La vendita diretta dei prodotti agricoli

Il **MiSe** nella ***Circolare prot. 0077217 del 08/05/2014*** sostiene che *l'agricoltore* che opera in regime di esonero deve obbligatoriamente essere iscritto al Registro delle Imprese **qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.**

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

*L'Ufficio Legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota 8425 del 27 settembre 2006*

“Si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la **vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione** e che l'iscrizione alla Camera di Commercio **non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe**”.



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

**La seconda condizione riguarda la  
provenienza dei prodotti agricoli**



## La vendita diretta dei prodotti agricoli

le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono riguardare i prodotti che provengono **prevalentemente** (il 51%) dall'attività agricola principale (propria o dei soci).

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

Circa il significato da attribuire alla condizione della prevalenza, vi è prevalenza sulla base di un **confronto in termini quantitativi** tra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo **stesso comparto agronomico**.

Ove sia necessario **confrontare prodotti merceologicamente differenti**, la condizione della prevalenza va **verificata in termini economici**, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi (prezzo di acquisto).

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## LIMITI RELATIVI AI RICAVI

È indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla **prevalenza**, che quelli assoluti, relativi ai **ricavi**) poiché superarli comporta l'esclusione dall'applicazione della disciplina amministrativa semplificata prevista a favore dei produttori agricoli *dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/01* e l'assoggettamento alle regole autorizzative previste per l'attività di commercio al dettaglio (superarli comporterà il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio).

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

Sul limite dei ricavi afferenti alla vendita di prodotti agricoli diversi dai propri, interviene appositamente *l'art.4, comma 8 del D.Lgs. 288/01, soggetto a successive* modificazioni, che stabilisce come: **“qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, l'attività rientra nell'ambito delle attività commerciali subentrando il D.Lgs. 114/1998 che regola tale esercizio”.**

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## Chi può svolgere la vendita diretta?

- **Imprenditori agricoli persone fisiche** che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo.
- **Società di persone e di capitali** che esercitano attività agricola e vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;
- **Società agricole di persone e di capitali** di cui all'Art. 2 del D.Lgs. n.99 del 2004.
- **Società cooperative formate da imprenditori agricoli**, che vendono prodotti in prevalenza dei propri soci.
- **Società di persone o società a responsabilità limitata**, costituite da imprenditori agricoli, che hanno come attività esclusiva la trasformazione/manipolazione e vendita di prodotti ceduti dai soci.
- **Enti o associazioni che vendono prodotti agricoli** (Il D.Lgs. 99/2004, art. 4, ha esteso la possibilità di vendita di prodotti agricoli anche ad enti o associazioni).

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## Dove si può realizzare

Esistono quattro tipologie di vendita diretta dei prodotti agricoli:

1. All'interno dell'azienda agricola o su aree private;
2. In aree aperte al pubblico;
3. Nei mercati contadini;
4. In forma itinerante o tramite commercio elettronico;

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

*Il D.Lgs. 228/01 consente all'imprenditore agricolo di esercitare la vendita diretta in tutto il territorio nazionale e di poter usufruire della semplificazione delle procedure anche se intende commercializzare prodotti non provenienti dalla propria attività aziendale, seppur non prevalenti rispetto a quelli propri, senza*

doversi munire di ulteriori atti autorizzatori (ed esonerati dalle norme del commercio come licenza commerciale, orari, obbligo di chiusura domenicale, ecc.) oltre quello che abilita alla vendita diretta.

*Con l'articolo 4 infatti, si prevedono regole innovative in ordine agli aspetti procedurali*

**(comunicazione di inizio attività alla vendita dei prodotti agricoli).**

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## COMUNICAZIONI

1. La **vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante** è soggetta a **comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione** e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
2. Per la **vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola** (sul luogo di produzione), nonché per la vendita esercitata in occasione **di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali**, **non è richiesta la comunicazione di inizio attività**.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

3. **Vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche** l'attività può essere iniziata, previo invio della **comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita**, contestualmente alla concessione da parte del Comune dell'area su cui esercitare l'attività.
4. Nel caso di **vendita in locali aperti al pubblico (ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola)**, l'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della **comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicato il locale**.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

5. Su **aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio**, l'attività può essere iniziata previa **comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita**, cui allegare la **richiesta di assegnazione del posteggio**, e contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio. Rientra anche la vendita nei mercati comunali, con la comunicazione al Comune nel quale si tiene il mercato, unitamente alla richiesta di assegnazione in concessione del posteggio.
6. La **vendita diretta mediante altre forme di vendita quali il commercio elettronico** può essere iniziata contestualmente all'invio della **comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione** (rientra anche la vendita per corrispondenza e la vendita al domicilio dei consumatori).

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

Ricordiamo che con nota del MIPAAF n.2855 del 7 agosto 2015, **non ci possono essere limiti all'esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica Italiana, su aree private all'aperto** ovunque esse siano situate (quindi diverse anche da quelle ubicate nella sede principale dell'azienda agricola), delle quali l'imprenditore agricolo abbia, comunque, la disponibilità sulla base di un titolo legittimo. Unico adempimento che resta all'imprenditore è quello di effettuare la comunicazione al Comune nel cui territorio insiste l'area adibita alla vendita, oltre che ovviamente l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

La **comunicazione di vendita diretta di prodotti agricoli** ai sensi *del D.Lgs. 228/2001*, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, **deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla**, ivi compreso il commercio elettronico.

La modulistica può variare da Comune a Comune

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

MOD. 1

**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA DEI  
PRODOTTI RICAVALI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O  
ALLEVAMENTO,  
DALLA PROPRIA AZIENDA.**

(Articolo 4 D. Lgs. 228/2001)

Al COMUNE di

Il sottoscritto			
nato a	Prov.	Il	
residente in	prov.	Via	n.
Partita Iva			
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa agricola (specificare):			
con sede legale in iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.			
con azienda ubicata in della superficie di Ha , esercitante coltivazione di			
e/o allevamento di.....			

**COMUNICA**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/01, l'inizio dell'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione:

(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non presente tra quelli elencati)

- ortofrutticolo
- lattiero caseario
- florovivaistico
- vitivinicolo
- olivicolo
- \_\_\_\_\_

Il sottoscritto comunica, altresì, che l'esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo le seguenti modalità:

- in azienda

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

- in forma itinerante
- in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq \_\_\_\_\_
- su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l'assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni)
- commercio elettronico

(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda)

*Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: (barrare le caselle di interesse)*

- che i local\_ dove si intende esercitare l'attività possied\_ i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria
- di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97
- che non ricorre l'ipotesi ostativa all'esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/01, a far presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998.

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario comunale\*).

Distinti saluti

, li

**IL DICHIARANTE**

• La firma è apposta in mia presenza

► Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor:

Cognome e nome o denominazione

Telefono

## INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

- I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
- L'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra \_\_\_\_\_  
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: \_\_\_\_\_

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## CONSUMO SUL POSTO - SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA

*(Art. 4, comma 8-bis, D.Lgs. 228/01)*

Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è **consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. (prima era possibile solo per le aziende agrituristiche)

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## Cosa è consentito

1. Il consumo deve avvenire **esclusivamente all'interno dei locali e delle aree destinati all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica**, della quale area pubblica l'imprenditore abbia la disponibilità;
2. Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l'utilizzo di piani d'appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre in modo che sia **consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti)**;
3. Il **ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti** per il consumo immediato deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
4. **Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere**, ossia di tipo monouso.
5. È consentita la vendita di bevande, anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita (quindi è consentito solo il contenitore di vino, di succo di arance con erogatore, ove **il cliente si serve in modo autonomo senza l'intervento da parte dell'operatore**).



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## Cosa non è consentito

- a. **Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito** in quanto si configurerebbe altrimenti un'attività di somministrazione assistita;
- b. **Non è consentita la richiesta di un corrispettivo economico**, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco;
- c. **Non è possibile predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato** dei prodotti oggetto di vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo;
- d. **È esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere**;
- e. **Non è ammesso esporre e/o consegnare all'utenza un menù delle consumazioni** in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- f. **Non possono essere raccolte le ordinazioni degli acquirenti** presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

La **Legge di Bilancio per il 2018** ha modificato proprio l'art. 4 comma 8-bis del D. Lgs. 228/01 e che pertanto recita: “nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, **mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private**, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”

## La vendita diretta dei prodotti agricoli

L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta **cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita** e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati (*art. 4 comma 8-ter del D.Lgs. 228/01*).

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## ASPETTI DI CARATTERE FISCALE

Le attività agricole connesse **sono attività oggettivamente commerciali che assumono la qualifica di attività agricole** quando sono svolte dallo stesso soggetto che svolge l'attività agricola a titolo principale (connessione soggettiva) ed hanno una, sia pur limitata, complementarietà o accessorietà rispetto all'attività agricola principale (connessione oggettiva).

Le attività agricole connesse **possono essere considerate produttive di reddito agrario**, a condizione che siano contemplate nell'elenco contenuto in un apposito Decreto (Decreto Ministero Economia e Finanze del 13 febbraio 2015).

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

- Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);
- Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
- Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure<sup>1</sup> di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
- Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
- Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
- Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
- Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);
- Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);
- Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
- Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4); Produzione di pane (ex 10.71.1);
- Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);
- Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
- Produzione di grappa (ex 11.01.0);



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

- Produzione di aceto (ex 10.84.0);
- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
- Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
- Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
- Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
- Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);
- Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);
- Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;
- Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segazione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

L'attuale testo civilistico, proposto *dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile* consente all'imprenditore agricolo di esercitare, oltre alle attività di coltivazione o allevamento, le attività agricole connesse di produzione di beni individuate nelle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, **a condizione che dette attività riguardino prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo o dall'allevamento dei propri animali.**

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

Tali attività svolte dall'imprenditore agricolo, possono avere per oggetto anche prodotti acquistati da terzi, alla condizione che:

1. **Siano prevalenti i prodotti propri.**
2. **Appartengano al medesimo comparto produttivo** di quelli realizzati in proprio (es. zootecnico, carne o latte; orticolo; frutticolo; etc.).

Va precisato che la tassazione su base catastale (reddito agrario) permane anche nel caso in cui la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo, che fa capo all'imprenditore agricolo, sia esternalizzata.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## CASISTICHE

1. **Acquisto di prodotti agricoli da terzi (non trasformati).** I prodotti agricoli possono essere acquistati da terzi ma perché il reddito possa assumere natura di reddito da attività agricola essi devono essere **oggetto di successiva manipolazione** (confezionamento, selezione, etc.).

Nel caso di acquisto di prodotto trasformato o commercio di prodotti tal quale, la tassazione passa a quella d'impresa.

Ad esempio, l'acquisto e successiva vendita di kiwi da parte di un'azienda che coltiva uva da tavola, se non vi sono operazioni di manipolazioni, diviene reddito d'impresa; in caso invece di calibratura ed incassetamento rimane reddito da attività agricola.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## 2. Acquisto di prodotti agricoli da terzi ai fini della trasformazione.

Un'impresa agricola può trasformare prodotti agricoli propri e prodotti acquistati da terzi, purché non prevalenti ed appartenenti ad un comparto produttivo presente nell'impresa (non è ammissibile, ad esempio, l'attività conserviera di pomodori svolta con prodotti acquistati da terzi, da parte di un imprenditore dedito alla produzione di formaggio con latte ottenuto dai propri allevamenti).

Un'azienda produttrice di pomodori può acquistare pomodoro da terzi, in misura non prevalente rispetto ai propri, per ottenere passata. Inoltre, **i prodotti acquistati non devono essere già trasformati** (non si può acquistare olio ma solo olive, non confettura ma frutta).



Attività	Tipo di attività	Tassazione
Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli aziendali compresi tra quelli individuati nell'elenco apposito DM	Attività agricola	Reddito agrario
Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, <u>compresi tra quelli indicati nell'elenco apposito DM</u> , a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali e <u>sia rispettato il criterio di prevalenza</u>	Attività agricola	Reddito agrario



Attività	Tipo di attività	Tassazione
Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli sia aziendali sia acquistati da terzi, nel rispetto del criterio della prevalenza e che non rientrano tra quelli indicati nell'elenco apposito DM	Attività non agricola	Reddito d'impresa forfetizzato (15% dei relativi ricavi)
Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali, che non rispettano il criterio della prevalenza ma che rientrano tra quelli indicati nell'elenco apposito DM	Attività agricola relativamente alla trasformazione e manipolazione di prodotti aziendali	Opera la cosiddetta franchigia: Reddito agrario: i redditi derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio Reddito d'impresa: i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti



Attività	Tipo di attività	Tassazione
Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali, che non rispettano il criterio della prevalenza e che non rientrano tra quelli indicati nell'elenco apposito DM	Attività non agricola	Reddito d'impresa
Commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi tal quale	Attività non agricola	Reddito d'impresa



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

A differenza della disciplina fiscale, che obbliga i prodotti acquistati da terzi ad essere trasformati o, quantomeno, manipolati affinché possano essere trattati fiscalmente alla stregua dei prodotti propri e tassati su base catastale (reddito agrario dei terreni su cui l'imprenditore svolge la propria attività agricola), quella amministrativa della vendita diretta consente al produttore agricolo di vendere al dettaglio anche prodotti agricoli finiti acquistati da terzi e semplicemente commercializzati. Ovvio che in tal caso questa parte di attività assume, da un punto di vista fiscale, le caratteristiche di attività commerciale produttiva di reddito d'impresa.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## REGIME IVA

Infine è opportuno ricordarvi che:

1. Per i corrispettivi incassati, **non** deve essere rilasciato scontrino o ricevuta fiscale se l'agricoltore applica il **regime IVA agricolo**, dovendo solamente annotare gli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi entro il primo giorno non festivo successivo (il registro dei corrispettivi va tenuto nel luogo di vendita).
2. Per gli agricoltori che hanno optato per il **regime normale IVA**, al momento della vendita si rende obbligatoria **l'emissione dello scontrino fiscale, oppure della ricevuta fiscale**, con la possibilità di rilasciare in alternativa una fattura se richiesta dal cliente.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

Ci sono dei contributi pubblici che sostengono l'attività di commercializzazione?

**SI**

e sono contenuti nel P.S.R. Regione Liguria 2014 – 2020

Nello specifico la Mis. 4.01 **Supporto agli investimenti nelle aziende agricole** per le imprese individuali, dove è esplicitamente citato:

“Gli investimenti possono riguardare le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli, di provenienza aziendale, in prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)”

oppure la Mis. 4.02 **Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli** per le strutture cooperative.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

## **Misura 16.04 - Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali**

La misura sostiene l'attuazione di progetti di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e gli operatori della filiera per:

- la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali;
- la realizzazione di attività promozionali a raggio locale ad esse collegate.

Il progetto di cooperazione deve svilupparsi nell'ambito di una singola o più filiere e svolgersi in un arco temporale non superiore a 24 mesi.  
**E' esclusa la vendita diretta da parte del singolo produttore.**

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

I beneficiari del sostegno sono esclusivamente i Gruppi di cooperazione tra operatori della filiera (Associazioni temporanee, reti di impresa, etc.) o i singoli partner, coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione.

Possano fare parte dell'aggregazione i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
- prestatori di servizi di cui alle misure M01 e M02 per le attività di informazione, consulenza e formazione;
- altri operatori e soggetti della filiera, che svolgono un ruolo rilevante nell'attuazione del progetto di cooperazione;
- distretti agricoli (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva istituito ai sensi del D. Lgs 228/01).

Sono **esclusi** gli Enti pubblici e le Organizzazioni professionali e interprofessionali.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

Le **spese ammissibili**, in conformità agli obiettivi e le finalità dell'operazione, riguardano tutti i costi diretti e indiretti dei singoli interventi, sostenuti dalla presente operazione e previsti nel Progetto di cooperazione:

- spese di prima costituzione del partenariato;
- animazione al fine di ampliare l'adesione di nuove imprese e operatori della filiera;
- studi di fattibilità e propedeutici;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione;
- divulgazione dei risultati;
- progettazione e realizzazione di disciplinari, carte dei servizi e loghi collettivi della filiera;
- costi relativi all'attività promozionale, riferita alla filiera corta o al mercato locale.

I costi indiretti e diretti, che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, investimenti, consulenza), sono ammissibili al finanziamento tramite l'attivazione delle operazioni nell'ambito delle quali ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di produzione di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

Devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) il Gruppo di cooperazione deve essere composto da almeno due soggetti, di cui almeno uno deve operare nella fase di produzione primaria (imprese agricole);
- b) presenza di un progetto operativo di cooperazione, in cui sono descritte la situazione e le problematiche di partenza, i beneficiari, le misure e le azioni che ciascuno di essi realizza, il crono programma, i costi, i risultati misurabili, la durata;
- c) il progetto di cooperazione deve riguardare le seguenti condizioni:
  - le filiere corte ammesse non devono coinvolgere più di un intermediario tra produttore e consumatore finale;
  - per la delimitazione del mercato locale, le attività di produzione, trasformazione e di vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

- d) le imprese agricole devono avere la prevalenza dell'unità produttiva in Liguria;
- e) presenza obbligatoria, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, di un preliminare accordo che impegna il partenariato a formalizzare (in caso di ammissibilità) un accordo, per individuare il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, le produzioni interessate (eventuali quantitativi), fornite dalle imprese agricole, durata.

Il partenariato inoltre deve:

- essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;
- adottare un regolamento interno per assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento e l'assenza di conflitto di interesse.

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

I **criteri di selezione** sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto all'operazione, di coerenza con la strategia del PSR, di coerenza e rappresentatività del partenariato con la strategia e qualità e contenuto della progettazione.

- qualità e contenuto progettuale, comprese le attività promozionali;
- grado di cooperazione (numero di imprese agricole partecipanti e di operatori della filiera, dimensione produttiva prevista);
- attività produttiva e commerciale con prevalente ricaduta nelle aree interne, come definito nell'accordo di partenariato;
- pertinenza di misure di accompagnamento (formazione, consulenza, investimenti, etc.) in base agli obiettivi del progetto.

I costi indiretti e diretti sono ammessi con un'intensità di **aiuto pari al 100%**.



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

**A che punto siamo con la rendicontazione del  
Programma di Sviluppo Rurale?**

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

AGEA Coordinamento

FEASR - Programmazione sviluppo rurale 2014-2020



Tabella - Avanzamento della spesa (Pubblica e quota FEASR) effettivamente sostenuta al 28 febbraio 2018 e situazione disimpegno automatico FEASR al 31 dicembre 2018

Programma	Programma 2014 - 2020		Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta					Prefinanziamento iniziale del 3% (costituisce spesa utilizzabile ai fini del calcolo dell'N+3)	Spesa da realizzare entro il 31 dicembre 2018			
	Dotazione finanziaria complessiva (F)		Spesa sostenuta nel periodo 01/01/2018 - 28/02/2018 (A)		Spesa cumulata (dal 1/1/2015 al 28/02/2018) (B)		Avanzamento spesa (%)		Anno di impegno 2015 (al netto riserva performance) Quota FEASR definita nel PSR da utilizzare entro il 31/12/2018 (G)	Spesa pubblica (E)	Quota FEASR anno 2015 a rischio disimpegno automatico al 31/12/2018 (I)	Percentuale di realizzazione delle spese dell'anno di impegno 2015 (%) (G)
	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica (C)	FEASR						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) / (1)	(7a)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Bolzano	361.672.077,92	155.953.000,00	909.406,32	392.136,03	142.888.540,81	61.433.078,20	39,51%	4.739.820,00	31.608.155,90	0,00	100,00%	
Emilia Romagna	1.174.325.862,71	506.365.000,00	16.000.233,80	6.899.239,40	204.022.093,64	87.446.546,32	17,37%	15.389.700,00	102.628.049,12	0,00	100,00%	
Friuli Venezia Giulia	292.305.194,81	126.042.000,00	800.133,79	345.017,63	13.274.456,68	5.705.504,34	4,54%	3.830.760,00	25.545.888,58	37.128.071,06	16.009.624,24	37,33%
Lazio	822.298.237,48	354.375.000,00	14.969.044,28	6.454.668,63	83.974.111,65	36.061.051,75	10,21%	10.091.640,00	67.297.608,07	49.037.375,51	21.144.936,32	68,54%
Liguria	309.657.980,46	133.091.000,00	2.481.583,81	1.064.584,64	14.861.707,81	6.357.208,20	4,80%	4.004.960,00	26.914.292,27	38.551.737,26	16.572.124,07	38,54%
Lombardia	1.142.697.124,30	492.731.000,00	14.903.131,71	6.424.749,87	183.066.875,03	78.888.996,12	16,02%	14.975.310,00	99.865.250,77	15.076.402,25	6.500.944,65	93,49%
Marche	697.232.404,43	300.638.000,00	10.685.327,67	4.607.511,62	59.901.827,86	25.760.700,14	8,59%	6.959.070,00	46.407.159,16	31.742.553,39	13.687.389,02	70,51%
Piemonte	1.078.937.847,87	465.238.000,00	16.109.631,74	6.946.473,30	157.193.947,17	67.566.361,82	14,57%	14.139.750,00	94.292.553,33	29.189.335,60	12.586.441,51	68,45%
Toscana	909.420.222,63	409.190.000,00	11.251.916,96	4.851.764,04	170.368.181,20	73.337.302,42	17,94%	12.442.380,00	82.973.383,51	0,00	0,00	100,00%
Trento	297.575.616,57	127.898.000,00	3.421.023,09	1.470.355,78	68.014.704,67	29.179.408,96	22,86%	3.887.160,00	25.921.707,78	0,00	0,00	100,00%
Umbria	928.552.875,70	400.392.000,00	6.312.274,50	2.722.068,50	179.249.505,05	77.088.568,99	19,30%	11.340.360,00	75.624.629,83	0,00	0,00	100,00%
Valle d'Aosta	136.924.860,85	59.042.000,00	5.822.468,48	2.530.648,84	16.573.281,40	7.111.148,24	12,10%	1.794.420,00	11.966.669,24	0,00	0,00	100,00%
Veneto	1.169.025.974,03	504.084.000,00	16.442.750,14	7.262.593,79	354.692.865,26	154.519.185,27	30,68%	15.320.370,00	102.165.696,04	0,00	3.061.101,02	14,42%
<b>Totale Regioni più sviluppate</b>	<b>9.360.596.305,74</b>	<b>4.035.439.000,00</b>	<b>120.509.423,29</b>	<b>51.953.876,09</b>	<b>1.652.082.296,23</b>	<b>709.835.060,77</b>	<b>17,65%</b>	<b>118.955.790,00</b>	<b>793.273.106,62</b>	<b>202.890.523,40</b>	<b>88.543.540,43</b>	<b>68,71%</b>
Abruzzo	479.465.592,15	230.143.484,23	3.629.496,58	1.742.155,40	32.845.504,37	15.730.937,38	6,85%	6.312.260,00	41.560.918,00	40.818.667,96	19.597.760,62	52,85%
Molise	207.750.000,00	97.720.000,00	10.816.564,76	5.191.951,09	32.955.480,77	13.219.671,01	21,37%	3.030.750,00	20.210.989,23	2.944.183,65	1.433.304,15	93,01%
Sardegna	1.291.510.416,47	619.925.000,00	38.652.732,84	18.551.312,05	275.955.480,77	132.319.671,01	21,37%	18.841.050,00	125.644.181,18	0,00	0,00	100,00%
<b>Totale Regioni in transizione</b>	<b>1.978.726.008,61</b>	<b>949.788.484,23</b>	<b>53.098.788,16</b>	<b>25.487.438,54</b>	<b>341.768.211,94</b>	<b>163.817.543,47</b>	<b>17,27%</b>	<b>28.104.060,00</b>	<b>187.418.128,41</b>	<b>42.779.051,60</b>	<b>21.011.044,77</b>	<b>48,79%</b>
Basilicata	671.374.859,50	406.183.000,00	9.143.839,06	5.533.020,22	77.802.181,95	44.424.126,03	11,59%	12.344.910,00	82.524.063,67	34.463.351,49	23.355.027,65	71,63%
Calabria	1.089.310.743,80	659.033.000,00	30.485.578,24	18.443.775,58	233.183.341,47	140.017.638,53	21,41%	20.029.650,00	133.570.911,48	0,00	0,00	100,00%
Campania	1.812.543.801,45	1.096.589.000,00	20.735.821,71	10.479.084,76	144.098.729,11	86.536.223,97	7,99%	33.328.050,00	222.252.243,30	169.236.312,94	103.387.969,13	53,93%
Puglia	1.616.780.578,51	978.122.000,00	3.548.405,73	2.146.452,68	161.589.742,83	96.468.443,05	9,99%	29.127.540,00	138.541.895,11	113.064.152,17	72.045.912,06	63,64%
Sicilia	2.184.171.900,83	1.321.424.000,00	47.093.706,61	28.493.695,42	402.824.014,35	242.832.191,66	18,44%	40.161.360,00	267.821.180,01	0,00	0,00	100,00%
<b>Totale Regioni meno sviluppate</b>	<b>7.374.133.884,30</b>	<b>4.461.351.000,00</b>	<b>124.545.610,40</b>	<b>75.349.765,61</b>	<b>1.019.498.029,69</b>	<b>612.478.623,23</b>	<b>13,89%</b>	<b>139.591.510,00</b>	<b>904.210.293,57</b>	<b>326.923.816,40</b>	<b>197.788.909,04</b>	<b>78,13%</b>
PSR a livello nazionale	2.084.734.479,49	938.130.515,77	-37,59	-15,46	110.146.712,78	49.388.065,80	5,28%	28.890.000,00	192.657.044,37	254.175.507,93	134.378.578,57	40,83%
Bande Rurali Nazionali	114.665.134,08	59.671.767,78	0,00	0,00	11.877,78	977,28	0,00%	1.790.151,01	12.704.180,00	20.910.562,80	10.913.049,71	14,10%
<b>Totale Programmi a livello nazionale</b>	<b>2.199.399.613,57</b>	<b>997.802.283,55</b>	<b>-37,59</b>	<b>-15,46</b>	<b>110.148.590,56</b>	<b>49.389.043,08</b>	<b>5,01%</b>	<b>30.680.151,01</b>	<b>205.361.224,37</b>	<b>275.146.010,83</b>	<b>125.292.028,28</b>	<b>38,99%</b>
<b>Totale generale</b>	<b>20.912.855.672,42</b>	<b>10.444.380.767,80</b>	<b>298.153.284,26</b>	<b>152.791.044,78</b>	<b>3.123.497.130,58</b>	<b>1.535.620.270,55</b>	<b>14,94%</b>	<b>313.331.423,01</b>	<b>2.090.258.752,97</b>	<b>853.673.402,43</b>	<b>433.654.542,92</b>	<b>79,25%</b>

(A) Importi comunicati dagli Organismi pagatori

(B) Importi risultanti da SFC 2014 (fino al 31/12/2017) + Importi comunicati dagli Organismi pagatori (01/01/18-28/02/18)

(C) La Spesa pubblica cumulata non comprende la quota relativa alle entrate/commissioni riportate su SFC 2014

(D) Importo calcolato sulla base dell'impegno 2015 al netto della Riserva di Affidabilità dell'attuazione dei Programmi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013

(E) Importo comprendente il prefinanziamento, quota FEASR, versato dai Servizi UE nella misura del 3% di ciascun PSR. Il prefinanziamento costituisce spesa utilizzabile ai fini del calcolo dell'N+3 ai sensi dell'art. 38 - par. 1 - del reg. (UE) n. 1306/2013

(F) Importo a zero qualora la spesa sostenuta sommata al prefinanziamento è maggiore dell'impegno 2015

(G) Importo calcolato sulla base della quota FEASR a rischio disimpegno (colonna I(1)) e della percentuale di cofinanziamento FEASR prevista da ciascun PSR

(H) Situazione risultante dai PSR adottati dalla Commissione europea alla data del 28 febbraio 2018

(I) Se il rapporto tra spese sostenute + anticipo e l'anno di impegno 2015 è maggiore del 100%, viene indicato 100%

02/03/2018

Maurilio Silvestri (AGEA Coordinamento - Ufficio Rapporti Finanziari)



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

A quattro anni e mezzo dall'inizio del periodo di programmazione abbiamo speso il 4.8% delle risorse finanziarie disponibili!!!

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

L'Associazione Nazionale [“la Spesa in Campagna”](#), nata su iniziativa della **Cia - Agricoltori Italiani**, opera per valorizzare i territori, la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli.





Confederazione Italiana  
Agricoltori

# La vendita diretta dei prodotti agricoli

**<http://www.laspesaincampagna.it>**



# La vendita diretta dei prodotti agricoli

**Grazie per l'attenzione**